



STATUTO

Compagnia Giubbe Verdi **"SAN MARTINO DALL'ARGINE"** ODV

Aderente alla Federazione Nazionale Giubbe Verdi O.N.L.U.S.

Modificato con Assemblea straordinaria del 22/10/2017

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

È costituita l'Associazione di volontariato "Compagnia di San Martino dall'Argine OdV" delle Giubbe Verdi con sede legale a San Martino dall'Argine (MN) 46010 – Località Casale – in Strada Casale 1/A.

La sede operativa dell'Associazione è situata in strada Casale 1/A – 46010 San Martino dall'Argine (MN).

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione di Volontariato (OdV) ispirandosi ai principi e alle norme di cui alla L. n. 266/1991, all'atto della costituzione, e al D.Lgs. n. 117/2017.

L'associazione persegue il fine esclusivo della protezione ambientale, animale, solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

ART.2

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura svolta anche attraverso la condivisione di uguali finalità ideali, libero contributo degli aderenti, confronto aperto tra le posizioni individuali, libera elettività, riserva di un ragionevole numero minimo di cariche elettive a componenti

Battista Guarelli

Alcide Ratti

di sesso femminile, secondo il principio "dell'equilibrio di genere", gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

ART.3

Essa ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Associazione è apartitica.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento: protezione ambientale e animale, formazione ed avviamento alle attività equestri in ogni loro forma, progettualità di iniziative mirate a finalità sociali e culturali.

Tutte le attività, di qualsiasi genere, inerenti al cavallo/asini o muli sono considerate attività istituzionali.

ART.4

Per perseguire gli scopi sopra indicati, l'associazione opera nei settori di protezione ambientale e animale, promuovendo la formazione e l'avviamento alle attività equestri in ogni forma oltre alla progettualità su iniziative mirate aventi finalità sociali e culturali. In particolare l'associazione:

- è importante interlocutore a livello locale nei rapporti con gli enti locali, regionali,



statali, pubblici e privati, impegnati nei settori della protezione ambientale, animale e nel settore socio-sanitario

- contribuisce alla tutela del patrimonio faunistico dello Stato e dell'habitat naturale
- svolge attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche dirette, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione delle specie venatorie minacciate da estinzione
- prevenzione del danno ambientale del territorio al fine di salvaguardare la qualità della vita
- compie attività di monitoraggio del territorio
- organizza attività didattiche nelle scuole ed Istituti di ogni genere
- organizza attività di promozione di corsi di formazione interni
- organizza attività di promozione di corsi di formazione per associazioni e/o privati
- realizza eventi ed iniziative atte alla sensibilizzazione sociale sui temi istituzionali (compreso il tema dell'eco- riciclo), anche con la collaborazione di specialisti ed esperti o altre associazioni.
- organizza interventi in ausilio da enti Pubblici in occasione di calamità
- compie attività segnalazione incendi

Le attività dell'associazione possono essere svolte in collaborazione con le altre organizzazioni di volontariato anche attraverso accordi o convenzioni con Enti pubblici o privati.

L'associazione non ha scopo di lucro, ma persegue il fine di solidarietà civile, sociale, culturale e anche ludico ricreativo ad indirizzo sportivo dilettantistico. Essa opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto alla generalità della popolazione.

Per il corretto svolgimento della finalità istituzionale riferita alle attività ludico ricreative ad

Roberto Quarello

Alice Righetti

indirizzo sportivo, l'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'associazione decide di affiliarsi mediante e previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo delle attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nei limiti consentiti dal D. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. L'associazione potrà, inoltre reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento delle attività istituzionali.

TITOLO II - I SOCI

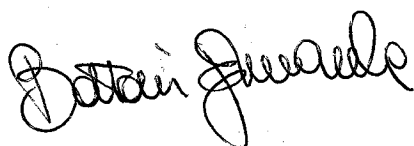
ART.5

Possono far parte della Compagnia, un numero illimitato e libero di soci, fatte salve eventuali e ragionevoli ipotesi di esclusione, in caso di condotte non compatibili con la qualità di socio o di violazione degli obblighi derivanti dalla appartenenza al sodalizio.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Per i minorenni è necessaria l'autorizzazione di chi esercita la patria Potestà o di chi ne fa le veci.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e la Federazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea (indipendentemente dalla circostanza che essi possano, anche in futuro, appartenere a eventuali categorie distinte), i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni



prima dello svolgimento della stessa.

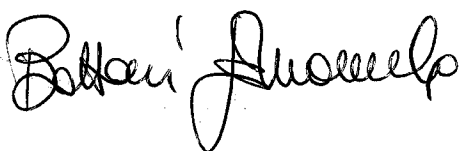
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La Compagnia assicura gli aderenti per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi secondo la Polizza Allegata.

Tutte le Compagnie aderenti alla Federazione Nazionale rimangono autonome rispetto alla stessa Federazione sia da un punto di vista patrimoniale, operativo, statutario e rimangono autonome e pienamente responsabili, anche legalmente per gli atti autonomamente compiuti, uniformano i propri statuti, se difforni, allo schema predisposto su base nazionale dalla Federazione.

Con la delibera di adesione alla Federazione, i soci si impegnano, in caso di successivo recesso, a non usare più, in nessun ambito, l'abbigliamento, il nome, il marchio ed i segni e loghi associativi propri della Federazione. Il comportamento della federazione nei confronti dei soci è improntato al sentimento della solidarietà e collaborazione, attuato con serietà, senso del servizio e spirito di sacrificio. Le compagnie aderenti si fanno garanti che il comportamento dei suoi soci dimostri in ogni luogo e circostanza esemplare moralità e rettitudine.

Tutte le compagnie aderenti sono tenute al versamento di una quota annuale associativa il cui importo è fissato dal Consiglio direttivo della Federazione Nazionale. La compagnia che intende recedere dalla Federazione deve darne comunicazione scritta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, indirizzata al Presidente della Federazione con un preavviso di quindici giorni rispetto alla data prevista del recesso. Lo scioglimento di una compagnia deve essere comunicato alla



Federazione con raccomandata o posta elettronica certificata e ciò comporterà automaticamente la decadenza dell'adesione alla Federazione stessa. Alle compagnie aderenti spettano i diritti di informazione, controllo e elettorato passivo previsti dalla Legge e dallo Statuto.

ART. 6

I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: sono i primi firmatari dell'Atto costitutivo e dello Statuto
- Soci Onorari: sono Soci che per meriti particolari verso l'Associazione vengono proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota annua sociale.
- Soci Ordinari: sono i Soci attivi della Associazione, pagano, se dovuta, una quota di ammissione ed una quota di affiliazione annua alla Associazione stessa.
- Soci Sostenitori: sono i Soci che pur non espletando alcuna attività associativa o espletandola in parte, garantiscono un concreto sostegno alla attività sociale attraverso il loro personale contributo professionale oppure devolvendo all'Associazione impegno morale ed economico da impiegarsi per gli scopi sociali previsti dallo Statuto.

Tutti i Soci hanno diritto al voto e possono assumere incarichi elettivi.

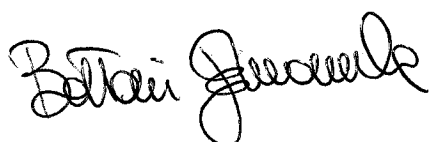
Per i nuovi Soci l'Associazione predispone un Corso di avviamento alla attività di volontariato istituzionale.

ART.7

I Soci Fondatori, Onorari, Ordinari, e Sostenitori della Associazione, hanno il diritto di:

- a) ricoprire le cariche sociali alle condizioni dello Statuto e del Regolamento.
- b) votare nelle Assemblee di Compagnia.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'attività associativa ed essere assistiti dalla



Associazione nell'ambito delle attività statutarie.

Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, facendone espressa richiesta scritta, anche mediante posta elettronica, al Segretario il quale dovrà provvedere entro 10 giorni dalla data nella quale è pervenuta la richiesta.

ART.8

Tutti i Soci dovranno osservare:

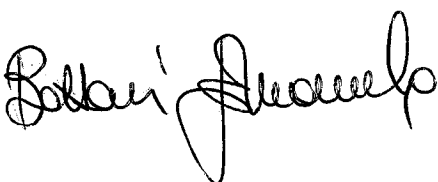
- a) il presente Statuto ed il Regolamento ed ogni provvedimento o deliberazione degli Organi Statutari;
- b) comunicare entro trenta giorni il cambiamento di domicilio;
- c) versare entro il 31 marzo di ogni anno la quota sociale fissata per l'anno corrente.

ART.9

Per l'ammissione a Socio il candidato dovrà sottoscrivere apposita domanda di ammissione al Presidente della Compagnia, con la quale assume l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, alle deliberazioni assunte dagli Organi sociali.

Il Consiglio Direttivo della Compagnia valuterà l'ammissione del nuovo Socio entro 30 giorni dalla richiesta formale. Se entro tale data il richiedente non avrà avuta risposta, potrà rivolgersi al Consiglio Direttivo della Federazione che con un provvedimento d'urgenza valuterà le istanze del richiedente e chiederà ragione alla Compagnia della mancata risposta o del diniego formalizzato allo stesso.

Avuta risposta favorevole, il Socio Ordinario, nella qualità di aspirante giubba verde dovrà adeguarsi ai disposti contenuti nell'allegato Regolamento Interno che è parte integrante dello Statuto. Il richiedente potrà riproporre domanda di ammissione se rigettata la prima volta, trascorso un anno dalla



prima risposta. In caso di rinnovato diniego la domanda non potrà essere più proponibile. Sarà cura della Compagnia fornire al candidato Socio tutta la documentazione associativa (Statuto e Regolamento) al fine di meglio comprendere le finalità associative.

ART.10

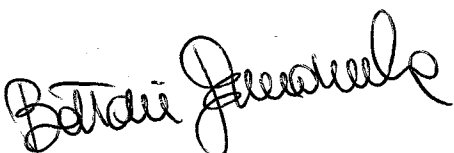
La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per comportamento non irreprensibile e contrario allo Statuto, al Regolamento ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Statutari.
- per dimissioni da comunicarsi tre mesi prima dello scadere dell'anno solare
- per delibera di esclusione dal Consiglio direttivo
- per mancata partecipazione senza giustificato motivo per tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate.
- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità, scaduto il semestre successivo alla data di pagamento stabilita dal consiglio;
- recesso;
- scioglimento della compagnia aderente;
- espulsione per i seguenti motivi: per danni morali e materiali arrecati all'Associazione o alla Federazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Utilizzo difforme e non autorizzato di loghi, nome e emblema della Federazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto sentite le giustificazioni del socio destinatario del provvedimento

ART. 11

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso indirizzata al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva, sentito il Consiglio e il socio



interessato, la prima Assemblea dei soci.

ART.12

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART.13

Sono Organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

Per le modalità amministrative ed operative relative alla Compagnia si rinvia l'argomento al regolamento interno dell'Associazione, il quale costituisce parte integrante del presente Statuto.

Non possono ricoprire cariche sociali, nazionali o periferiche:

- a) coloro che non siano maggiorenni
- b) coloro che abbiano riportato condanne
- c) coloro che non sono in regola con i disposti statutari

Le prestazioni dei Dirigenti in carica sono fornite a titolo gratuito ed onorifico.

ART.14

L'Assemblea è formata da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente della Compagnia.

L'Assemblea può essere ordinario o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione e fatto salvo quanto disposto



1964

¹

h

Alie Roth

de Proviviri

- 4) l'esame e l'approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivi
- 5) l'esame del programma della attività sociale
- 6) la nomina dei liquidatori in caso di scioglimento
- 7) l'approvazione del Regolamento interno e relative modifiche.

Sono di competenza della Assemblea straordinaria:

- 1) le modifiche dell'Atto costitutivo, dello Statuto
- 2) lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del Patrimonio
- 3) il trasferimento della Sede Legale

ART.16

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante tempestivo avviso spedito al domicilio degli aventi diritto al voto, almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

Tale avviso dovrà contenere l'Ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della adunanza in prima e seconda convocazione.

L'accertamento del diritto di partecipare all'Assemblea e del diritto di voto viene eseguito dalla Commissione Verifica Poteri composta da tre Membri nominati dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione dell'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri s'insedia almeno una ora prima di quella fissata per la convocazione. Qualora sorgano contestazioni esse vengono riportate sul verbale di Verifica Poteri che deve essere consegnato al Presidente dell'Associazione nel momento in cui questi assume la presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente all'ora fissata per la seduta assembleare in prima o seconda convocazione, dichiara aperta l'Assemblea in base alle risultanze del verbale della Commissione Verifica Poteri ed invita l'Assemblea, così costituita a procedere alla nomina del Segretario e di tre Scrutatori.



Hanno diritto a partecipare alle Assemblee tutti i Soci in regola con le quote sociali :

- i Soci fondatori
- i Soci onorari
- i Soci ordinari
- i Soci sostenitori

L'Assemblea elegge per voto segreto i componenti elettivi del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti, e del Collegio dei Probiviri

TITOLO III - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.17

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente e dai Consiglieri, da un minimo di cinque ad un massimo di sette, eletti per voto segreto dall'Assemblea Ordinaria fra i Soci aventi i requisiti espressi all'art. 5 del presente Statuto.

Il Consiglio, almeno per un terzo sarà composto da soggetti di sesso femminile. Si riunisce di norma ogni qualvolta necessario e anche a richiesta di almeno due componenti.

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere (facoltativo, può essere nominato anche un Socio non eletto nel Consiglio Direttivo).

Il Consigliere che per tre volte consecutive non interviene alle sedute del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto.

Nel caso di sostituzione di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti dall'Assemblea che ha eletto il Consigliere da sostituire.

ART.18



Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno tre volte l'anno e sarà convocato a mezzo corrispondenza, almeno 10 giorni prima della seduta.

L'avviso dovrà essere inviato anche ai membri del Collegio dei revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri.

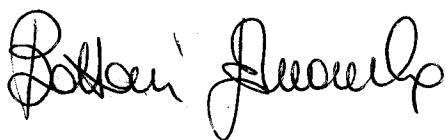
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri ordinari e straordinari per amministrare e dirigere l'Associazione. Oltre ad ogni altro compito relativo alla direzione ed alla amministrazione esso curerà particolarmente:

- la convocazione delle Assemblee
 - l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei Soci
 - la formazione di Commissioni Tecniche, culturali, scientifiche, finanziarie e conoscitive
 - la redazione del Regolamento interno per il funzionamento della Compagnia.
 - la determinazione delle quote sociali
 - la predisposizione del Bilancio Consuntivo e Preventivo
 - la designazione della Sede Legale e Secondaria
 - la nomina della Commissione Verifica Poteri
 - l'esecuzione delle delibere assembleari
 - la stipula di convenzioni e polizze assicurative per i Soci
 - l'avviamento delle pratiche per il conseguimento del Decreto di Guardia
- Particolare Giurata

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti, purché maggiori della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea le proposte che riterrà opportune nonché le materie di competenza dello Statuto.

ART.19



Il Presidente della Compagnia ha la rappresentanza verso i terzi ed in giudizio, la firma Sociale e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la Compagnia.

È autorizzato a riscuotere, da Enti Pubblici e Privati, pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza, nonché a stipulare convenzioni con gli stessi, previa delibera del Consiglio Direttivo che ne stabilisce le modalità di attuazione.

Il Presidente inoltre convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, vista la documentazione associativa ed i Bilanci approvati dalla Assemblea, ha facoltà di delegare a rappresentarlo il Vice Presidente od in assenza di questi un membro del Consiglio Direttivo.

ART 20.

I Vice Presidente sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone temporaneamente le sue funzioni.

Il Segretario collabora con il Presidente per problemi esecutivi.

Ogni qualvolta venga a mancare la figura di un vice presidente o del segretario, sarà compito del consiglio di ripristinare tali figure tra i componenti del consiglio.

Il Tesoriere è nominato, se ritenuto opportuno, dal Consiglio Direttivo. Se nominato, e con decorrenza dalla nomina, svolge tutte le attività di natura amministrativa delegate dal Presidente che può attribuirgli anche poteri di firma. Dura in carica 4 anni, salvo revoca e può essere riconfermato.

ART. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i Soci dell'Assemblea Ordinaria che elegge i componenti del Consiglio Direttivo. I Membri del Collegio rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I tre Revisori eleggono fra loro il Presidente del Collegio. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.



Il Collegio esercita il controllo sulla intera gestione economica – finanziaria della Compagnia e di tutti i suoi Organi

Il Collegio dei revisori deve presentare una dettagliata relazione sul conto consuntivo ed esprimere il proprio parere su quello preventivo.

I Revisori che per tre volte consecutive siano assenti ingiustificati alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica, in tal caso o per dimissioni di un membro Effettivo, subentrerà il più anziano di età tra i Membri supplenti.

ART.22

Il Collegio dei Probiviri è composto dal Presidente della Compagnia e da due Giudici e resterà in carica per quattro anni. I Giudici del collegio dei Probiviri devono essere eletti tra i Soci in regola con le quote sociali. Devono dare garanzia di specchiata moralità e non devono ricoprire alcun incarico negli Organi Sociali previsti dal presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, che avrà cura di nominare altri due Membri supplenti in caso di impedimento dei membri Ordinari.

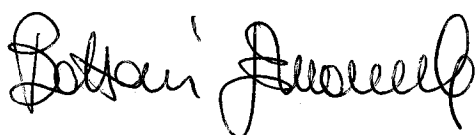
In caso di impedimento del Presidente, il Collegio sarà presieduto dal Giudice più anziano d'età.

Il Segretario del Collegio verrà designato al momento dell'insediamento del Collegio e sarà affidato di volta in volta ad un suo componente.

ART.23

La Compagnia di San Martino dall'Argine ha potere disciplinare sui Soci o su chi ricopre una carica o incarico nella Associazione o su chi abbia particolari qualifiche definite dal Regolamento Interno.

La domanda di associazione, l'accettazione di una carica od incarico, comportano la dichiarazione di conoscenza e di sottomissione allo Statuto, al Regolamento interno che fa parte integrante dello stesso ed al potere disciplinare della Associazione.



L'azione disciplinare può essere promossa dal Consiglio Direttivo della Compagnia e da chiunque tra gli iscritti ne abbia interesse, e se ne assuma le responsabilità. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza una chiara contestazione degli addebiti.

Tutti i Soci hanno diritto, avutane comunicazione della apertura di un procedimento disciplinare a loro carico, di presentare personalmente le loro ragioni scritte e di chiedere di essere personalmente sentiti.

E' passibile di sanzione disciplinare chi si sia reso responsabile di inosservanza, malafede o colpa grave dello Statuto e del Regolamento interno, di comportamento scorretto in ambito associativo.

Le sanzioni disciplinari sono:

- richiamo scritto
- interdizione temporanea da ogni attività sociale e carica, da un minimo di un mese ad un massimo di un anno.
- radiazione dalla Associazione

Nei casi più gravi, ove compatibile, tali sanzioni possono essere anche cumulate: la recidiva specifica o generica sarà considerata una aggravante.

TITOLO IV - PATRIMONIO-BILANCIO

ART.24

Il Patrimonio della Compagnia è costituito dalle quote di ammissione versate dai Soci, e dai contributi e beni materiali di ogni genere conferiti da singoli Soci e anche da non Soci, da Enti Pubblici e Privati, nonché lasciti testamentari, rimborsi da convenzioni, entrate da attività marginali connesse agli scopi sociali.

La Compagnia può inoltre ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi



della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L'Associazione può acquistare beni immobili e mobili registrati nonché ricevere eredità e legati, previa delibera di accettazione della Assemblea Ordinaria, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dal presente Statuto.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili acquistati dalla stessa Associazione
- donazioni, lasciti o successioni.

Non contribuiscono assolutamente al patrimonio sociale i beni mobili, immobili e animali d'affezione o reddito presenti nella sede legale intestati ai privati, siano loro soci della Compagnia e non.

ART.25

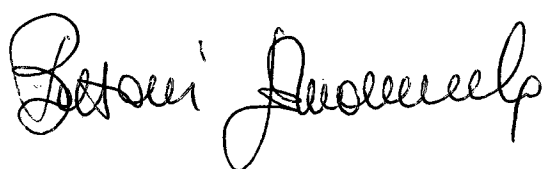
L'anno finanziario della Compagnia ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio annuale deve essere predisposto e sottoposto all'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio Consuntivo che contiene le entrate e le spese, i beni, i contributi o lasciti ricevuti relativi all'anno, con approvazione da parte della Assemblea Ordinaria e deve essere messo a disposizione presso la Sede Sociale 10 giorni prima dell'approvazione per la visione da parte dei Soci.

Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio Preventivo per l'esercizio annuale successivo che contiene le previsioni delle entrate e delle uscite.

Il Bilancio preventivo così formato deve essere approvato dall'Assemblea che approva il Bilancio Consuntivo e deve essere depositato e messo a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale 10 giorni prima dell'approvazione per la visione dei Soci.

ART.26



La Compagnia risponde con le proprie risorse finanziarie per i danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Ente stesso.

ART.27

Gli eventuali utili di gestione saranno reinvestiti nelle attività d'Istituto. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

TITOLO V - ATTIVITA' SECONDARIE

ART. 28

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.29

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. In caso di scioglimento, tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo l'estinzione dei debiti, dovranno essere versate a vantaggio di Associazioni di Volontariato ONLUS, o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, Legge 23-12-1996 n. 662- salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA



ART.30

I provvedimenti adottati dagli Organi associativi hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento associativo interno e nei confronti di tutti i soggetti inquadrati nella Federazione Nazionale delle Compagnie Giubbe Verdi, alla quale la nostra Compagnia aderisce totalmente accettando Statuto nazionale ed annesso Regolamento.

I Soci si impegnano a non adire alle Autorità che non siano quelle della Federazione Nazionale Giubbe Verdi per la tutela dei loro diritti ed interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, per particolari e giustificati motivi può concedere Deroghe a quanto disposto nel comma precedente.

Il diniego di autorizzazioni deve in ogni caso essere compiutamente motivato.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, interpellato dal Consiglio Direttivo della Compagnia Giubbe Verdi di San Martino dall'Argine, nella prima riunione successiva al ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato ed alla Compagnia stessa.

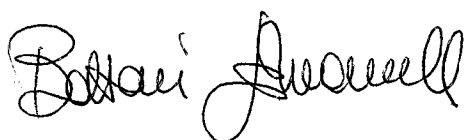
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni da detta riunione, la deroga si presume concessa. L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta la radiazione dalla Federazione e la decadenza da qualunque incarico o ruolo attribuito dalla Associazione.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'USO DEL LOGO ASSOCIATIVO

ART.31

L'uso del logo associativo sotto qualunque forma può essere concesso soltanto dal Consiglio Nazionale. In caso di inadempienza, si richiamano le disposizioni previste all'Art. 22 del presente Statuto circa le disposizioni disciplinari, in seguito alle quali il Consiglio Nazionale potrà adire alla Magistratura Ordinaria.

Il Logo associativo, è regolarmente brevettato in Ancona, presso la Camera di



Commercio, Ufficio Brevetti- datato 20 luglio 1992- AN92C000095 – È patrimonio
indiscusso della Associazione Nazionale Giubbe Verdi.

TITOLO IX - MODIFICHE STATUTARIE

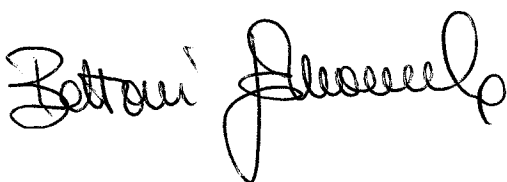
ART.32

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono
all'Organizzazione del Volontariato e della Protezione Ambientale.

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea della Associazione riunita in Seduta
straordinaria.

ART.32

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Norme Costituzionali
ed ai principi dell'Ordinamento Giuridico vigente.



3 2627 28/11/2022

0,00 **TNH22L002627000KB**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH



IL FUNZIONARIO
M. M. E.

